

PLAN

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO. APPROVATO ALLA CAMERA IL PROGETTO DI LEGGE

La Camera ha approvato il 12/05/2016 il Disegno di Legge 2039 "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato".

Il provvedimento, che passa all'esame del Senato, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, per promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e di supporto alle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il tutto in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, definendo modalità per la riduzione progressiva e vincolante - in termini quantitativi - di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale dei quantitativi medesimi.

Nella tabella che segue illustriamo in sintesi i principali contenuti del provvedimento.

Per comprenderne meglio il contenuto riportiamo le principali definizioni introdotte:

Consumo di suolo

incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione.

164

Maggio / Giugno 2016

IN QUESTO NUMERO

- Contenimento del consumo di suolo. Approvato alla camera il progetto di legge
- Il Nuovo Codice degli Appalti si applica ai bandi ed avvisi pubblicati dal 20 aprile
- Decreto legislativo sulla trasparenza della pubblica amministrazione
- Da giugno nuove regole SISTRI
- Rendita catastale immobili ad uso produttivo. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Bilancio demografico nazionale

REGIONE LOMBARDIA

- Contributi ai distretti urbani del commercio
- Nuove modifiche alla Legge 12/2005 sul governo del territorio
- Modifica alla normativa del Commercio su aree pubbliche
- Fondo regionale per l'Efficienza Energetica - FREE - apertura 13 giugno 2016

UNIONE EUROPEA

- Gemellaggio di città: nuovi i temi suggeriti dalla Commissione europea per il 2016
- Linee guida dell'UE sull'Economia Collaborativa
- Nuove norme che semplificano il riconoscimento di certificati nell'UE

PRASSICOOP NEWS

- Programma dei corsi 2° semestre 2016



Superficie agricola, naturale e seminaturale:

terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché altre superfici non impermeabilizzate, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti

prioritari, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione.

Impermeabilizzazione:

cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura

artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale.

[Consulta il testo](#) ⇒

<i>Principio della prevalenza del riuso del suolo</i>	Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.
<i>Adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio</i>	La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua al suddetto principio, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana. I comuni dovranno fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
<i>Individuazione prioritaria degli ambiti da sottoporre a riuso e rigenerazione</i>	Al fine di consentire il rispetto del divieto di consumo di suolo, è definita una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, con la possibilità di interventi sostitutivi per garantire il completamento della procedura medesima. Resta fermo in ogni caso, anche prima della conclusione della procedura, l'obbligo di eseguire la valutazione delle alternative di localizzazione dell'opera che non determinino consumo di suolo.
<i>Banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato</i>	Si prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti , in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, funzionale alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Tale banca dati si configura come lo strumento conoscitivo su cui si dovrà basare l'obbligatoria valutazione delle alternative, poiché attraverso tale censimento, i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possono essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso.
<i>Rigenerazione delle aree urbanizzate degradate</i>	Si prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico.
<i>Divieto mutamento di destinazione di superfici agricole</i>	Si prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di 5 anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, ad eccezione delle opere pubbliche.
<i>Destinazione dei proventi dei titoli edilizi</i>	Si prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: alla realizzazione e manutenzione di opere di urbanizzazione; al risanamento di centri storici; ad interventi di riuso e di rigenerazione; ad interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione o realizzazione di aree a verde pubblico; ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio; ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
<i>Disposizioni transitorie, divieto per 3 anni di consumo del suolo</i>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo (e comunque non oltre 3 anni) non è consentito il consumo di suolo. Fanno eccezione le opere inserite nei programmi triennali dei lavori pubblici e le opere prioritarie.</p> <p>Sono fatti salvi i procedimenti in corso relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica, previsti nei piani attuativi per i quali i soggetti interessati abbiano già presentato istanza.</p> <p>Decorso inutilmente il termine di 3 anni, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50% della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei 5 anni antecedenti.</p>



IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI SI APPLICA AI BANDI ED AVVISI PUBBLICATI DAL 20 APRILE

L'Anac ritorna sui suoi passi e tutela la buona fede delle stazioni appaltanti.

In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data.

Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Nell'esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l'Autorità, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile ed all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella

giornata del 19 aprile.

Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Fonte: Anac



DECRETO LEGISLATIVO SULLA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il provvedimento (c.d. "Decreto Trasparenza"), che è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, interviene sul D.Lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) (artt. 1 - 40) e sulla legge 6

novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) (art. 41).

Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.

Questa nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici - già in vigore in oltre 90 Paesi del mondo - prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Da sottolineare che questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Dal punto di vista oggettivo, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.



Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 41). Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Sotto il profilo della disciplina transitoria, i soggetti tenuti all'applicazione delle norme in materia di trasparenza dovranno adeguarsi alle modifiche introdotte con questo decreto in rassegna ed assicurare l'effettivo esercizio del diritto accesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (e quindi entro il 23/06/2016)

Queste, in sintesi, le principali misure introdotte.

MODIFICHE AL D. LEG.VO 14/03/2013, N. 33 (ACCESSO CIVICO)

Ambito oggettivo di applicazione (art. 3) - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D. Leg.vo. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A.

Ambito soggettivo di applicazione (art. 3) -

La disciplina del D. Leg.vo. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D. Leg.vo. 165/2001 si applica anche, "in quanto compatibile":

a) alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;

b) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

- Dati pubblici aperti (art. 5) - Si demanda all'AgID, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato "Soldi pubblici", che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

Il nuovo accesso civico (art. 6) - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti della

tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.

Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis) - Si prevede che le P.A. titolari delle banche dati di cui all'Allegato B, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche - entro un anno dall'entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere ai relativi obblighi attraverso l'indicazione sul proprio sito istituzionale (sezione "Amministrazione trasparente"), del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, ferma restando la possibilità di mantenere la pubblicazione sul proprio sito.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10) - Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC") i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 11) - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti degli OIV.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'orga-





nizzazione delle P.A. (art. 12) - Si sopprime l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 13) - Si estende l'obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 14) - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento di tali dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Sono eliminati dalla norma tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina è assorbita nell'ambito dell'art. 14 D. Leg.vo. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 14) - Si prevede l'obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali. La pubblicazione di tali informazioni

è condizione di efficacia per il pagamento, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il pagamento.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 19) - E' introdotto l'obbligo per le P.A. di pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 21) - Si estende l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società di diritto privato partecipate ai provvedimenti in materia di costituzione di una società a partecipazione pubblica.

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 22) - Si semplifica la disciplina di cui all'art. 23 del D. Leg.vo. 33/2013, sopprimendo degli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Relativamente ai provvedimenti finali relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici ex D. Leg.vo. 50/2016 o ad accordi

stipulati tra P.A., è inoltre abrogato l'obbligo di pubblicazione - mediante scheda sintetica - dei dati relativi al contenuto, all'oggetto, all'eventuale spesa prevista e agli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 28) - Si estende ai gestori di pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31) - Mediante la sostituzione dell'art. 37 D. Leg.vo. 33/2013, introdotto l'obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

- a) i dati di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l'invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D. Leg.vo. n. 229/2011, relativamente alla parte "lavori";
- b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Leg.vo. n. 50/2016 (codice degli appalti).

Publicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 32) - Le P.A. debbono pubblicare tempestivamente, oltre alle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (anche di quelle in corso), gli atti di programmazione delle opere pubbliche sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ANAC.



responsabile per la trasparenza (art. 34) - In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D. Leg.vo. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende ai dirigenti responsabili della P.A. il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dallo schema di decreto in rassegna. Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 36) - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 37) - Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A. nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso civico.

Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 38) - La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro si applica anche nei confronti:

- del dirigente che non comunichi gli emolumenti complessivi percepiti a carico della

finanza pubblica e del responsabile della mancata pubblicazione di tale dato;

- del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della P.A. ai sensi del nuovo art. 4-bis D. Leg.vo. 33/2013.

MODIFICHE ALLA L. 06/11/2012, N. 190

Si attribuisce all'ANAC il compito di elaborare il Piano Nazionale Anticorruzione, prima facente capo al Dipartimento della funzione pubblica, specificando che tale documento, di durata triennale e soggetto ad un aggiornamento annuale, costituisce atto di indirizzo per le P.A. e per le società in controllo pubblico), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione integrative a quelle adottate ai sensi del D. Leg.vo. 231/2001. Si prevede che l'organo di indirizzo:

a) individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio (non dunque tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia), il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico, con piena autonomia ed effettività;

b) definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC;

c) adotta il PTPC su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'ANAC. L'attività di elaborazione del PTPC non può essere affidata a soggetti estranei alla P.A.



Il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

b) in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Leg.vo. n.165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPC;

c) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione;

d) riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno;

L'OIV:

a) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti;

b) verifica i contenuti della relazione sui risultati dell'attività svolta dal responsabile in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'OIV può chiedere al responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;

c) riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza



DA GIUGNO NUOVE REGOLE SISTRI

Publicato in Gazzetta Ufficiale n° 120 del 24/5/2016 ed in vigore dall'8 giugno il nuovo regolamento (decreto 78/2016), che si compone di 24 articoli, con tutte le norme, le regole operative e due allegati che contengono contributi e nuovi oneri introdotti (per lo più trasformazione digitale di adempimenti prima previsti in forma cartacea), con operatività demandata a specifici decreti attuativi del Ministero dell'Ambiente. Nel frattempo, restano validi gli adempimenti attualmente previsti, online sul portale dedicato al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Rispetto alla vecchia normativa è stata prevista una procedura semplificata, che consente di effettuare gli adempimenti sulle comunicazioni al SISTRI attraverso le associazioni di categoria. Per il resto non ci sono novità sostanziali: restano le regole relative ai soggetti obbligati ad aderire, al contributo di iscrizione (a carico delle imprese), alle modalità operative. Vediamo tutto.

OBBLIGO SISTRI

Rifiuti pericolosi: imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, che trasportano a titolo professionale rifiuti pericolosi prodotti da terzi, oppure soggetti che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori.

Trasporto navale: armatore o noleggiatore che effettua il trasporto, oppure raccomandatario marittimo delegato.

Trasporto intermodale marittimo: terminalista concessionario dell'area portuale, impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.

Trasporto intermodale ferroviario: responsabili uffici gestione merci, operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci a cui sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o che effettua il successivo trasporto.

Continua ad essere prevista la possibilità di adesione volontaria per produttori, gestori, intermediari e commercianti diversi da quelli obbligati all'iscrizione al SISTRI. Le modalità operative per l'iscrizione saranno previste da specifici decreti attuativi. A 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, vengono consegnati dispositivi USB e credenziali per l'accesso al sistema e l'inserimento dei dati. Gli operatori che intendono iscriversi volontariamente comunicano la scelta utilizzando l'apposita sezione sul portale del SISTRI. In qualsiasi momento questi operatori possono ritornare al regime cartaceo.

Il contributo resta a carico degli operatori iscritti al SISTRI, viene pagata annualmente, le tariffe sono contenute nell'allegato 1 del decreto.

Il regolamento fornisce le direttive per la compilazione della scheda SISTRI, in cui bisogna indicare quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti. In generale, le informazioni sui rifiuti prodotti vanno inserite entro

dieci giorni lavorativi dalla produzione degli stessi.

L'articolo 19 consente a produttori e trasportatori di delegare la gestione operativa alle associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative sul piano nazionale. L'articolo 20 fornisce ai produttori obbligati all'iscrizione la possibilità di adempiere ai relativi obblighi attraverso il servizio pubblico di raccolta o altro circuito a cui conferiscono i rifiuti previa convenzione.

[Consulta il decreto](#) ⇒

A

RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO. CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Direzione Catasto dell'Agenzia delle Entrate, con la Nota prot. 60244 del 27/04/2016, ha chiarito in come applicare le disposizioni del comma 21 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), per determinare la rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

Dal 01/01/2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, va effettuata mediante stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione pertanto dalla stessa stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati").

La Nota in oggetto risponde a molte richieste di chiarimento da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia e di tecnici professionisti.

In primo luogo viene definita la nozione di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo" - utile ai fini del discernimento di cui si tratta - da intendere come riferita ad una "condizione tecnico-fisica del bene che ordinariamente ne impedisce l'agevole rimozio-



ne (anche sotto il profilo della convenienza economica), senza alterare o distruggere il bene stesso o le altre componenti costituenti l'unità immobiliare (ad esempio per poter eventualmente riassemblare e utilizzare tale bene altrove)".

In questa logica vengono esaminate alcune fattispecie specifiche, in base a cui impianti ed installazioni debbano essere inclusi o meno nella stima diretta.

Ciò posto, e nel rinviare all'analisi del documento per ulteriori dettagli, segue una sintesi di quanto riportato nella Nota.

DECORRENZA

Importanti anche i chiarimenti sull'individuazione dell'oggetto della stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale, con particolare riguardo alla individuazione del momento temporale cui riferire detta stima, per la quale assume rilevanza lo specifico contesto normativo in base al quale vengono rese in catasto le dichiarazioni di nuova costruzione o quelle di variazione connesse alla mutazione nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, ovvero si procede all'accertamento delle stesse.

In particolare, per le dichiarazioni "ordinarie":

se presentate a decorrere dal 01/01/2016 e relative ad interventi edilizi ultimati a partire da tale data, risulta applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 1, comma 21, della L. 208/2015;

- se presentate a decorrere dal 01/01/2016, ma relative a interventi edilizi ultimati anteriormente a tale data:

- nel caso in cui il termine di legge per la dichiarazione in catasto fosse già scaduto alla citata data del 01/01/2016 - circostanza peraltro che comporta l'applicazione delle previste sanzioni - deve farsi riferimento alle previgenti disposizioni in tema di stima diretta, di cui alla Circolare n. 6/T del 30/11/2012;

- nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge, deve invece farsi riferimento alle nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, della L. 208/2015.

- se presentate prima al 01/01/2016, ovviamente relative a interventi edilizi ultimati prima di tale data, restano applicabili le previsioni di cui alla Circolare n. 6/T del 30/11/2012 (ferma restando la possibilità di presentare la nota di variazione).

<p>Condotte forzate ed altre tubature che convogliano le acque nelle centrali idroelettriche</p>	<p>Escluse dalla stima diretta.</p> <p>Le opere edili realizzate lungo il tracciato di tali condotte (opere di fondazioni, camminamenti, ecc.) sono da includere nella stima.</p>
<p>Sistemi di ancoraggio al suolo o alle costruzioni dei pannelli solari nelle centrali fotovoltaiche</p>	<p>Escluse dalla stima diretta.</p> <p>Qualora l'unità immobiliare sia riconducibile esclusivamente al suolo, o all'elemento strutturale su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (ad esempio, per l'assenza di locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione, ubicati altrove), permane comunque l'obbligo di censimento nella categoria "D/1 - Opifici".</p>
<p>Torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle) nelle centrali eoliche</p>	<p>Da includere nella stima diretta.</p>
<p>Strutture in cui viene prodotto il biogas mediante fermentazione di sostanze organiche (c.d. digestori) nelle centrali a biogas</p>	<p>Assumono rilevanza catastale le sole opere edili, mentre vanno esclusi dalla stima diretta i macchinari, le attrezzature e gli impianti, annessi a tali manufatti, che assolvono alle funzioni tipiche delle diverse fasi del processo produttivo di biogas.</p>
<p>Serbatoi interrati, erogatori dei carburanti, accettori di banconote e <i>car-wash</i> aperti a spazzole rotanti nei distributori di carburanti</p>	<p>I serbatoi interrati sono da includere nella stima diretta.</p> <p>Le altre installazioni menzionate sono escluse dalla stima diretta.</p>
<p>Silos e celle frigorifere negli immobili dell'industria manifatturiera o destinati ad attività commerciali</p>	<p>I silos sono da includere nella stima diretta, a meno che non si tratti di elementi della "linea produttiva", attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione.</p> <p>Quanto alle celle frigorifere, vanno considerate unicamente le loro caratteristiche di "costruzione", escludendo invece gli impianti di refrigerazione.</p>
<p>Strutture destinate al trattamento delle acque reflue, sia mediante processi chimico-fisici che biologici nei depuratori</p>	<p>Occorre avere riguardo alle caratteristiche tipologiche o costruttive, includendo nella stima solo quelle parti aventi le caratteristiche di una "costruzione".</p>
<p>Installazioni come i bancomat, i tornelli e i metal detector, gli impianti di allarme ed i <i>caveau</i> negli istituti di credito</p>	<p>Escluse dalla stima diretta, ad eccezione dei sistemi di allarme, videosorveglianza, ecc., la cui valutazione catastale va comunque limitata alla <i>ordinaria apprezzabilità</i> degli stessi.</p> <p>I locali destinati alla custodia dei valori</p>

REGIONE LOMBARDIA



CONTRIBUTI AI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO

Approvato dalla Giunta regionale il progetto Sto@2020 - Successful Shops in Towncenters Through Traders, Owners & Arts Alliance, che mira al sostegno e rilancio delle attività del commercio nelle aree dei distretti urbani del commercio, attraverso il recupero di spazi sfitti.

Il progetto, stanZIA 3,25 milioni di euro destinati a sostenere, tramite il Comune capofila, Micro e PMI del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi o loro aggregazioni.

All'interno del progetto è possibile presentare spese legate a interventi pubblici che vedono come beneficiario diretto il Comune Capofila se sono finalizzati alla riduzione di esternalità negative dell'area in cui sono presenti negozi sfitti (es. interventi di arredo urbano) nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili a contributo.

È ammesso per ogni Comune un progetto complessivo di dimensione minima di € 40.000,00 con un contributo regionale in conto capitale massimo del 50% destinato alle imprese e loro aggregazioni (società, associazioni, consorzi, reti).

Il contributo regionale non potrà eccedere



l'importo di € 100.000,00.

I progetti avranno durata minima di 12 mesi e massima di 24.

Il Comune dovrà finanziare il progetto complessivo destinando, risorse finanziarie pari almeno al 50% del contributo assegnato da RL al progetto stesso, comprensivo di eventuali sgravi ed agevolazioni a beneficio dei proprietari e degli operatori commerciali.

PLAN

ANNO DEL TURISMO IN LOMBARDIA

Il 29 maggio 2016, giorno della Festa della Lombardia, si è inaugurato l'Anno del Turismo in Lombardia che si concluderà il 29 maggio 2017.

L'anno del turismo è un palinsesto di iniziati-

ve, eventi e promozioni che coinvolgeranno gli attori del settore del turismo, dai territori agli operatori, dai cittadini ai turisti.

L'iniziativa nasce dall'attenzione di Regione Lombardia per il settore del turismo, asset strategico e sinergico per lo sviluppo del sistema economico regionale.

Un viaggio lungo un anno volto alla continua e rinnovata scoperta di laghi e città d'arte, di patrimoni enogastronomici e di eventi internazionali, incastonati nella bellezza di una terra unica.

L'anno del turismo è:

- un Manifesto
- un Palinsesto di eventi
- un programma di azioni e misure
- progetti integrati





MODIFICA ALLA NORMATIVA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Consiglio Regionale nella seduta del 19 aprile u.s., ha licenziato con DCR n. X/01043, il PDL 268 "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

Il successivo 29 aprile si è poi definitivamente chiuso l'iter con l'approvazione della L.R. 10/2016 pubblicata sul Bollettino ufficiale il 3 maggio ed entrata in vigore il 18 maggio 2016.

Con tale adozione sono state approvate importanti modifiche alla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche e somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

In sintesi la legge di modifica prevede:

- Concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere: sono recepiti i contenuti dell'Intesa Stato-Regioni del 2012 sulla durata delle concessioni che a partire dal 2017 dovranno essere stabilite dai comuni per un periodo compreso tra i 9 e i 12 anni (art. 21), viene elevato il numero massimo delle concessioni ad ogni singolo operatore nello stesso mercato o fiera sino a 4 posteggi (2 per settore merceologico), che diventano 6 (3 per settore merceologico) nei mercati e nelle fiere con più di 100 posteggi (art. 23);

- Commercio su aree private (art. 16 c. 3): è assoggettato alle regole del commercio in sede fissa, previa conformità delle aree utilizzate, per arginare la concorrenza sleale di "mercatini" ad oggi non regolamentati.

- Altre disposizioni in materia di commercio: introdotte nuove regole per la vendita di merci antiche o usate (art. 21), per il commercio itinerante (art. 27) e per il ruolo di consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (art. 19).

- Sagre (art. 16): si introduce la definizione di "sagra", come occasione aggregativa in cui la somministrazione di alimenti e bevande è temporanea, accessoria e non esclusiva; si prevede l'obbligo di inserire tali manifestazio-

ni – con ampio anticipo – in un apposito "calendario regionale delle fiere e delle sagre"; si privilegiano gli eventi caratterizzati da effettiva storicità, e in collaborazione con gli operatori del territorio.

A queste importanti modifiche, entro il mese di luglio, Regione Lombardia farà seguire due necessari provvedimenti attuativi ed in particolare:

- In ambito di regolamentazione delle sagre e delle fiere su suolo pubblico: le Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010 (approvato in Giunta Regionale durante la seduta di lunedì 20 giugno u.s. con la Delibera n. X/5318 e in attesa di parere della IV commissione consiliare)
- In ambito di regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche: le disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), che andrà a sostituire integralmente la vigente D.G.R. 3 dicembre 2008, n. VII/8570 "Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche ed ulteriori adempimenti attuativi ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni".

PLAN

NUOVE MODIFICHE ALLA LEGGE 12/2005 SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

La legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 ("Legge di semplificazione 2016"), pubblicata sul BURL n. 22, Supplemento, del 30 maggio 2016, all'art. 13 introduce alcune modifiche alla Legge per il governo del territorio (L.R. 12/05).

Le integrazioni o modifiche più significative, con l'indicazione dei corrispondenti articoli della l.r. n. 12 del 2005, sono:

- obbligo di utilizzo del database topografico (DBT), utile per uniformare le basi geografiche di riferimento del territorio regionale (art. 3)
- eliminazione dei 15 mila abitanti per l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi conformi da parte della Giunta comunale (art. 14)
- previsione del permesso di costruire convenzionato come modalità di intervento, comunque opzionale, in alternativa al piano attuativo all'interno del tessuto urbano consolidato (art. 14, nuovo comma 1 bis)
- nuove modalità snelle di adeguamento del Piano Territoriale Regionale (PTR) e di aggiornamento dei Piani Territoriali Regionali d'Area nel caso di modifiche derivanti da avanzamenti progettuali (art. 22)
- pubblicazione finale dei PGT approvati dai Commissari ad acta, e connessa efficacia,



disposta d'ufficio dalla Giunta regionale, se questa non è già intervenuta (art. 25 bis)

- nuova disciplina dello Sportello unico telematico per l'edilizia, nella prospettiva dell'interoperabilità, valorizzando la modality edilizia unificata e standardizzata (art. 32)
- precisazioni normative in merito alla disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche, già revisionata con la precedente Legge di semplificazione 2015 (art. 80).

[L.R. 14/2016 aggiornato](#) ⇒

[L.R. 12/2005 aggiornato](#) ⇒

PLAN

FONDO REGIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FREE - DAL 13 GIUGNO 2016

30.750.000 euro per il Fondo regionale per l'Efficienza Energetica - FREE che sostiene l'efficiamento energetico del patrimonio edilizio pubblico attraverso un'agevolazione composta da una quota di contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 2.100.000 euro e una quota di finanziamento pari al 40% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 2.800.000 euro.

Possono fare domanda i Comuni, le Comunità Montane e le forme associative dei Comuni.

Che cos'è

Il bando sostiene l'efficiamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, attraverso un'agevolazione composta da una quota di contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 2.100.000 euro e una quota di finanziamento pari al 40% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 2.800.000 euro.

Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria del Fondo FREE è di 30.750.00 euro (Finlombarda S.p.A. agisce come Gestore per la quota di finanziamento con capitale e gestione separata).

A chi si rivolge

- Comuni
- Comunità Montane

- Forme associative di Comuni

Ad avvenuta concessione dell'agevolazione, gli Enti proprietari degli edifici possono decidere di indire una gara di PPP, secondo le modalità ed i requisiti specificati nel bando. In questo caso il partner privato aggiudicatario potrà essere il beneficiario diretto del contributo e del finanziamento agevolato per la realizzazione delle opere.

Cosa Finanzia

Finanzia interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici in Lombardia aventi un valore minimo di spese ammissibili di 1 mln di euro.

Spese Ammissibili

- Diagnosi energetica o audit energetico
- APE ante operam
- APE post operam
- Oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo fino a un massimo del 10%
- Interventi di efficientamento energetico delle strutture e degli impianti
- Costi per la garanzia fideiussoria fino a un massimo del 2% del valore della garanzia
- Collaudo degli interventi
- Cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione fino a un massimo di 500€ per edificio
- Costi per imprevisti fino a un massimo del 5%

Modalità di accesso

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente su www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del 13 giugno 2016 sino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2016, caricando a sistema la seguente documentazione:

- elaborati progettuali almeno a livello di progetto preliminare
- diagnosi energetiche o audit energetico
- numero protocollo Cened +2.0 dell'attestato di prestazione energetica APE
- atti di delega (o atti convenzionali equivalenti) degli enti proprietari degli edifici in caso di domanda presentata da una Comunità Montana o da altra forma associativa di Comuni.

Per accedere all'agevolazione è inoltre necessario conseguire una riduzione minima degli indici di prestazione energetica degli edifici così come definita nel bando, nonché adeguare l'edificio ai requisiti minimi prestazionali previsti dalla dgr 3868/2015.

Per informazioni

Chiarimenti in merito al bando possono essere richiesti a:

bandi_edilizia@regione.lombardia.it

[Vai al Bando](#) ⇒

UNIONE EUROPEA



GEMELLAGGIO DI CITTÀ: TANTI E NUOVI I TEMI SUGGERITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL 2016.

Il gemellaggio è una pratica molto diffusa tra i comuni in Europa poiché garantisce molti vantaggi alle comunità locali che lo attuano. Favorisce infatti lo scambio di buone pratiche amministrative, l'apertura e gli scambi culturali tra cittadini e le organizzazioni sul territorio, favorisce opportunità economiche a livello locale e internazionale. Per l'anno 2016 la Commissione suggerisce alcuni temi prioritari da affrontare nei progetti:

1. lottare contro la stigmatizzazione degli immigrati e incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca tra cittadini europei e cittadini che provengono da altri paesi;



2.comprendere e discutere l'euroscetticismo che si sta diffondendo progressivamente negli Stati membri;

3.dibattito sul futuro dell'Europa raccogliendo l'opinione dei cittadini su quale Europa vogliono e che cambiamenti ritengono opportuni;

4.solidarietà in Europa in tempo di crisi, come favorire il sostegno reciproco sia nel proprio contesto locale che all'interno del territorio comunitario promuovendo la generosità, la reciprocità e la responsabilità.

Il programma Europa per i Cittadini sostiene finanziariamente i gemellaggi con un contributo che può arrivare a € 20.000.

La prossima scadenza per la presentazione dei progetti tematici e la richiesta del contributo europeo è fissata per il primo di settembre 2016.

Per informazioni rivolgersi a:

FUTURA EUROPA

Luisa Lovisolò - segreteria@futuraeuropa.it



LINEE GUIDA DELL'UE SULL'ECONOMIA COLLABORATIVA

Niente barriere burocratiche allo sviluppo della sharing economy: mentre in Italia si è appena conclusa una consultazione pubblica sulla proposta di legge in materia, dalla UE arrivano le linee guida per gli Stati membri. Come sottolinea Jyrki Katainen, vicepresidente e commissario UE per occupazione, crescita, investimenti e competitività:

“la prossima impresa europea da un miliardo di dollari potrebbe nascere nel contesto

dell'economia collaborativa”.

Un settore ad alto tasso di innovazione (definito anche on demand o peer to peer economy) ma al centro del dibattito sul fronte normativo in molti paesi, in particolare sul profilo della concorrenza (si pensi ai casi classici di Airbnb o Uber).

Urge quindi un intervento regolatorio, possibilmente standardizzato.

Secondo la UE, infatti, un approccio regolamentativo frammentato danneggia sia gli operatori tradizionali sia i nuovi prestatori di servizi ostacolando innovazione, lavoro e crescita.

Le linee guida europee prevedono un accesso al mercato diversificato per privati cittadini che offrono servizi occasionalmente e prestatori professionali, fissando regole in materia di responsabilità, trattamento fiscale, diritto del lavoro, diritti dei consumatori.

Punti principali

Requisiti di accesso al mercato: gli operatori (piattaforme online), devono essere obbligati a ottenere autorizzazioni o licenze per l'esercizio di impresa solo se strettamente necessario a soddisfare pertinenti obiettivi di interesse generale.

Occorre ricorrere ai divieti assoluti di un'attività solo in ultima istanza.

Le piattaforme non dovrebbero essere soggette ad autorizzazioni quando agiscono solo da intermediari tra i consumatori e coloro che offrono realmente il servizio (es.: trasporto o alloggio).

Gli Stati membri dovrebbero inoltre distinguere tra privati che offrono servizi occasionalmente e prestatori che agiscono in qualità di professionisti, ad esempio stabilendo soglie basate sul livello di attività.

Responsabilità del servizio: le piattaforme

possono essere esonerate dalla responsabilità per le informazioni che conservano per conto di coloro che offrono un servizio, ma non per qualsiasi servizio offerto dalle stesse, come quelli di pagamento.

La Commissione incoraggia ad adottare azioni volontarie per la lotta agli illeciti e lo stimolo alla fiducia.

Diritti dei consumatori: gli Stati membri garantiscono ai consumatori protezione da pratiche commerciali sleali, senza però imporre obblighi sproporzionati ai privati che forniscono servizi occasionalmente.

Diritto del lavoro: di competenza nazionale e integrato da giurisprudenza e standard minimi UE.

Gli Stati membri possono tenere presenti criteri quali il rapporto di subordinazione con la piattaforma, la natura del lavoro e la retribuzione per decidere chi può essere considerato un lavoratore subordinato di una piattaforma.

Trattamento fiscale: prestatori di servizi e piattaforme sono tenuti a pagare le tasse (IRPEF, IRES, IVA ..).

Gli Stati membri sono incoraggiati a semplificare e chiarire l'applicazione della normativa fiscale all'economia collaborativa, mentre le piattaforme dovrebbero cooperare con le autorità per la registrazione delle attività economiche agevolando la riscossione delle imposte.

La Commissione invita gli Stati membri a uniformare le normative a questo orientamento, si impegna a monitorare contesto normativo e sviluppi economici, seguire l'andamento dei prezzi e della qualità dei servizi, individuare ostacoli e problemi da contraddizioni e vuoti normativi





NUOVE NORME CHE SEMPLIFICANO IL RICONOSCIMENTO DI CERTIFICATI NELL'UE

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme comunitarie che semplificheranno le procedure per dimostrare l'autenticità di alcuni documenti pubblici ottenuti in altri Stati membri, come i certificati di nascita, matrimonio e paternità, e garantirne il riconoscimento nel paese di residenza. In questo modo si eviterà la necessità di ricorrere a traduzioni in quanto ai documenti saranno allegati nuovi moduli UE multilingue.

Le nuove norme metteranno fine alle formalità amministrative, come ad esempio la "legalizzazione" o la certificazione "apostille", necessarie per il riconoscimento in un altro paese UE dei documenti pubblici, quali ad esempio quelli che attestano lo stato civile, la paternità, la nazionalità, l'assenza di precedenti penali e per i documenti comprovanti la capacità di contrarre un matrimonio o di registrare un'unione.

Inoltre, le nuove norme riguarderanno anche i documenti che i cittadini che vivono in un altro Stato membro devono presentare per votare o concorrere come candidati nelle elezioni europee o comunali dello Stato di residenza.

Il regolamento sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà gradualmente in vigore, per essere applicato interamente nel 2019.



ISTAT: BILANCIO DEMOGRAFICO NAZIONALE

Al 31 dicembre 2015 risiedono in Italia 60.665.551 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera (8,3% dei residenti a livello nazionale, 10,6% al Centro-nord).

Nel corso del 2015 il numero dei residenti ha registrato una diminuzione consistente per la prima volta negli ultimi novanta anni: il saldo complessivo è negativo per 130.061 unità.

Il calo riguarda esclusivamente la popolazione di cittadinanza italiana – 141.777 residenti in meno – mentre la popolazione straniera aumenta di 11.716 unità.

Il movimento naturale della popolazione ha fatto registrare un saldo (nati meno morti) negativo per quasi 162 mila unità. Il saldo naturale è positivo per i cittadini stranieri (quasi 66 mila unità), mentre per i residenti

italiani il deficit è molto più ampio e pari a 227.390 unità.

Continua la diminuzione delle nascite in atto dal 2008. Nel 2015 i nati sono meno di mezzo milione (-17 mila sul 2014) di cui circa 72 mila stranieri (14,8% del totale).

I decessi sono stati oltre 647 mila, quasi 50 mila in più rispetto al 2014. Si tratta di un incremento sostenuto, da attribuire a fattori sia strutturali sia congiunturali.

Il movimento migratorio con l'estero mostra un saldo positivo di circa 133 mila unità, seppure in flessione rispetto agli anni precedenti.

Restano stabili le iscrizioni dall'estero, pari a 280.078 e per il 90% riferite a stranieri.

Le cancellazioni per l'estero sono invece in aumento, superano le 100 mila per gli italiani (di nascita e naturalizzati) mentre sono quasi 45 mila per gli stranieri.

Prosegue la crescita delle acquisizioni di cittadinanza: ammontano a 178 mila i nuovi cittadini italiani nel 2015.

Sono circa 200 le nazionalità presenti nel nostro Paese; per oltre il 50% (oltre 2,6 milioni di individui) si tratta di cittadini di un Paese europeo.

La cittadinanza maggiormente rappresentata è quella rumena (22,9%) seguita da quella albanese (9,3%).

Non si arresta il trend di invecchiamento della popolazione residente: l'età media è pari a 44,7 anni.

[Vai al bilancio demografico 2015](#) ⇒





NOTIZIE PRASSICOOP



PROGRAMMA DEI CORSI SECONDO SEMESTRE 2016

E' stato definito l'elenco dei corsi Prassicoop che si terranno da luglio a fine anno. Gli argomenti coperti saranno:

- Le norme attuative della modifica alla normativa regionale della Lombardia sul commercio su aree pubbliche e sulle sagre
- Il nuovo codice sui contratti pubblici. Sono previste due giornate:
 - 1) L'impostazione generale della nuova normativa: aspetti giuridici generali
 - 2) Le opportunità offerte dalle forme contrattuali più innovative (partnership, pubblico-privato, baratto amministrativo, contratti di disponibilità, finanza di progetto, ecc).
- I primi decreti attuativi della riforma Madia della Pubblica Amministrazione (Decreto Trasparenza del 24/05/16 n° 97 e Decreto sulle nuove disposizioni sulla SCIA e le Conferenze di servizi)
- Il Contenimento del Consumo di suolo. Legge regionale Lombardia n° 31/15 e relative modifiche e disegno di legge nazionale

Le date e i programmi dettagliati sono in corso di definizione e saranno pubblicate sul sito www.prassicoop.it.

[Vai ai Corsi =>](#)

164

Maggio / Giugno 2016

ENGLISH SUMMARY

- Containment of the use of land. The Chamber of Deputies approves the proposition of law
- The new code of public procurements is applicable to tenders published since April 20th
- New decree for the transparency of Public Administration
- Since June new rules for the SISTR system (Waste collection and transport)
- Cadastral rules for industrial buildings. Specifications issue by the Agency of Revenues

LOMBARDY REGION

- Financing Urban Retail Districts
- New modifications to the Law 12/2005 on urban planning
- New rules for retail on public spaces
- "FREE" Regional fund for Energy Efficiency starting since June 13th 2016

EUROPEAN UNION

- "TWINNING of CITIES New interesting arguments suggested by the European Commission
- New rules to simplify the recognition of certificates within EU

ISTAT

- National demographic balance for 2016

PRASSICOOP NEWS

- Prassicoop courses program

newsletter prassicoop
su commercio
servizi ed Enti Locali